

**Legge regionale 29 giugno 1981, n. 34 (BUR n. 29/1981)
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE
REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 46 "INTERVENTI PER
L'INSERIMENTO SOCIALE, SCOLASTICO E LAVORATIVO DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS"**

Art. 1

Lo stanziamento del cap. 042204423/10840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 di lire 1.600 milioni, così come previsto dall'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 è elevato a lire 2.100 milioni.

Art. 2

A copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72, della partita "Interventi a favore degli handicappati" del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, cap. 196219740.

Per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento complessivo previsto dalla presente legge.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 042204423/10840	L. 500.000.000	L. 500.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.